



PROVVEDIMENTI APPROVATI

La Camera approva la riforma dei reati contro il patrimonio culturale

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Lancio di una rete per la prevenzione internazionale della corruzione

Approvate le modifiche al regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti elettroniche

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Per la confisca è necessaria la prova che le somme siano il profitto del reato

È obbligatoria la trascrizione della cessione del del credito relativo al canone di affitto di azienda

Il concordato liquidatorio parziale di gruppo è inammissibile

È possibile una doppia incriminazione per la medesima dichiarazione tributaria

La richiesta di rinvio a giudizio dell'ente interrompe la prescrizione anche se non è stata notificata

La Camera approva la riforma dei reati contro il patrimonio culturale

Provvedimento della Camera dei Deputati 18 ottobre 2018

Lo scorso 18 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di riforma della legge “*sulle disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”. In particolare la riforma prevede la modifica delle disposizioni della normativa speciale, contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), disponendo l’introduzione nel codice penale di un nuovo titolo rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”. In questo ultimo titolo sarebbero ricompresi alcuni delitti tra cui il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l’illecita detenzione di opere d’arte, la devastazione, il saccheggio e le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali. Inoltre, verrebbero introdotti due nuovi articoli nel D.Lgs. 231 del 2001 (art. 25-*quaterdecies* e *quinquiesdecies*) rubricati “*delitti contro il patrimonio culturale*” e “*riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*”, al fine di estendere la responsabilità per gli illeciti penali in oggetto anche agli enti beneficiari degli illeciti stessi.

[torna su](#)

Lancio di una rete per la prevenzione internazionale della corruzione

Comunicato dell’ANAC del 17 ottobre 2018

L’A.N.AC., con un comunicato del 17 ottobre u.s., ha reso noto il lancio di una nuova rete continentale, tra le Autorità Anticorruzione nazionali, finalizzata alla prevenzione della corruzione. All’iniziativa hanno aderito 17 Paesi, di cui 16 europei (Italia, Francia, Danimarca, Azerbaigian, Bosnia, Croazia, Albania, Estonia, Grecia, Montenegro, Romania, Serbia, Ucraina, Slovacchia, Moldavia, Slovenia), oltre al Benin, unico stato non europeo. Lo sviluppo di questa rete internazionale mira a regolarizzare uno scambio di informazioni e *best practice* tra le Autorità firmatarie e contemporaneamente elaborare standard comuni su alcuni temi sensibili come la normativa a tutela dei *whistleblower*, i codici di condotta, le analisi del rischio, i percorsi formativi nelle scuole e nelle università. Ad avviso del Presidente dell’ANAC è necessario trovare un accordo internazionale, non solo sulla definizione di corruzione, ma anche sulle misure più adatte a prevenirla.

[torna su](#)

Approvate le modifiche al regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti elettroniche

Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 16 ottobre 2018

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato le “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons*”. Le norme così come modificate hanno l’obiettivo di disciplinare l’esercizio dei poteri da parte dell’AGCOM che potrà disporre di poteri cautelari al fine di contrastare le violazioni più gravi ed idonee misure per evitare la reiterazione delle violazioni stesse. In particolare, l’Autorità potrà adottare misure cautelari entro tre giorni dalla istanza motivata ed in caso di reclamo contro gli stessi provvedimenti cautelari, da promuoversi entro 5 giorni, l’Autorità deciderà in via definitiva entro 7 giorni. L’obiettivo di tale previsione è contrastare tempestivamente le violazioni del diritto d’autore commesse *on line* ed allo stesso tempo garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento. L’AGCOM potrà inoltre imporre ai *provider* le misure ritenute più idonee per evitare la reiterazione di condotte già accertate e contrastare i comportamenti volti ad eludere il provvedimento. L’Autorità potrà anche imporre alle diverse piattaforme il divieto di caricamento di contenuti già rimossi in precedenza.

[torna su](#)

Per la confisca è necessaria la prova che le somme siano nella disponibilità del soggetto

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 24 ottobre 2018, n. 48625

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che non è possibile disporre la confisca preventiva sui conti correnti di società terze, anche se gestite dallo stesso amministratore della società fallita, in mancanza di elementi dai quali si evinca che le somme distratte siano effettivamente entrate nella disponibilità di tali società. Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito che sebbene la confisca diretta su un conto corrente bancario possa avere ad oggetto anche solo una somma corrispondente al valore nominale di quella acquisita attraverso l'attività criminosa, la misura cautelare può essere disposta solo qualora vi siano elementi fattuali dai quali si evinca che il denaro sottratto all'ente fallito sia entrato nella disponibilità del soggetto terzo, accrescendone il patrimonio. Infatti, precisa la Corte di Cassazione, prima di esaminare la natura diretta o indiretta della confisca è necessario fornire la prova che il denaro di cui si richiede il sequestro rappresenti effettivamente il profitto del reato, quale vantaggio economico diretto ed immediato della commissione dell'illecito.

[torna su](#)

È obbligatoria la trascrizione della cessione del credito relativo al canone di affitto di azienda

Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26701

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che nelle ipotesi di cessione del credito relativo al canone di affitto di azienda che comprenda beni immobili, per un periodo di tempo superiore a tre anni e fino a concorrenza di una determinata somma, è necessaria la trascrizione della cessione del credito medesimo, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito all'acquirente successivo dell'azienda. Sul punto, la Corte di legittimità ha ritenuto che l'affitto d'azienda rientri tra le ipotesi di locazione di cui all'art. 1615 del c.c. quale ipotesi di "gestione e godimento della cosa produttiva" e pertanto deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2643 co. 1 n. 9 c.c. che prevede la trascrizione degli atti "da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni". Il suddetto articolo pertanto si applicherebbe non soltanto ai contratti di cessione dei crediti per fitti di locazioni immobiliari, ma anche alle cessioni di crediti per canoni di affitto di azienda con immobili.

[torna su](#)

Il concordato liquidatorio parziale di gruppo è inammissibile

Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 17 ottobre 2018, n. 26005

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che la proposta di un unico concordato preventivo liquidatorio, formulata dalle società appartenenti allo stesso gruppo e collegate da vincoli di direzione e coordinamento, che preveda l'attribuzione ai creditori di ciascuna di esse di solo una parte del loro patrimonio, invece della totalità, è inammissibile. In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che il concordato liquidatorio che preveda solo la cessione parziale dei beni viola il principio della *par condicio creditorum* di cui all'art. 2740 c.c., in quanto i creditori devono poter disporre di tutte le risorse del debitore affinché si possa realizzare l'effetto esdebitatorio. La Corte di legittimità ha evidenziato la necessità di lasciare separate le masse attive e passive delle società nella procedura negoziale anche in ragione del meccanismo di approvazione dell'intero concordato preventivo. Rimane quindi ferma la possibilità per ogni società, appartenente al gruppo, di presentare autonoma domanda di concordato innanzi al tribunale competente senza realizzare una confusione delle masse patrimoniali, la cui separazione è necessaria anche per il meccanismo di formazione delle maggioranze necessarie per l'approvazione.

[torna su](#)

È possibile una doppia incriminazione per la medesima dichiarazione tributaria

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 25 settembre 2018, n. 41260

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha chiarito che è possibile una “doppia condanna” per due diverse contestazioni, nonostante l’evasione fiscale sia scaturita da una dichiarazione riguardante gli stessi anni di imposta. In particolare, nel caso di specie era stato dapprima contestato al contribuente il reato di dichiarazione infedele, per l’omissione di elementi attivi, e successivamente vi era stata una seconda incriminazione per dichiarazione fraudolenta legata all’indicazione di elementi passivi fittizi. Sul punto, la Corte di legittimità ha evidenziato che si tratta di condotte oggettivamente diverse e che pertanto non si poteva configurare alcuna ipotesi di *ne bis in idem*. Inoltre, la Corte di legittimità ha escluso che nel caso di specie potesse trovare applicazione la clausola di sussidiarietà di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74 del 2000, il cui fine ultimo è quello di evitare una doppia imputazione per la medesima condotta, trattandosi di condotte materialmente diverse.

[torna su](#)

La richiesta di rinvio a giudizio dell’ente interrompe la prescrizione anche se non è stata notificata

Corte di Cassazione – II Sezione Penale – Sentenza del 24 settembre 2018, n. 41012

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha esaminato la disciplina della interruzione della prescrizione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 231 del 2001. In particolare, la Corte di legittimità ha affermato che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente interrompe la prescrizione e sospende il decorso dei termini, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, quando è emessa entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto ed anche se non è notificata. Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato l’esistenza di un ulteriore orientamento giurisprudenziale che aveva affermato la necessità che la richiesta di rinvio a giudizio sia emessa ed anche notificata entro 5 anni dalla consumazione del reato presupposto ai fini dell’interruzione della prescrizione, in applicazione della disciplina del codice civile. La Corte di Cassazione, ha chiarito di preferire la prima tesi, in ragione del rinvio all’art. 405 del c.p.p., contenuto nell’art. 59 del D.Lgs. 231 del 2001, che individua come atto di contestazione dell’illecito la richiesta di rinvio a giudizio, la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti e denota l’interesse punitivo dello Stato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it